

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo

Modifiche al Regolamento

Schema di Raffronto

Nota: La colonna di sinistra (testo depositato) riporta la formulazione attualmente prevista dall'articolato; la colonna di destra indica la nuova formulazione sottoposta ad approvazione.
Le parti di testo eliminate nella nuova formulazione sono evidenziate con il carattere barrato.
Le parti di testo modificate o aggiunte nella nuova formulazione sono evidenziate con il carattere grassetto.

PARTE II – CARATTERISCTICHE DEL PIP E MODALITA' DI INVESTIMENTO

ART. 6 – SCELTE DI INVESTIMENTO

ART. 6 – SCELTE DI INVESTIMENTO

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il PIP è attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la posizione individuale dell'Aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
3. La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una gestione interna separata.
4. L'investimento delle risorse della gestione interna separata è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall'art. 6 comma 5-bis, lettera c) del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli Aderenti.
5. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.
6. L'Aderente all'atto dell'adesione, entra a far parte della gestione interna separata in cui confluiscono i versamenti contributivi.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il PIP è attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la posizione individuale dell'Aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
3. La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una gestione interna separata.
4. L'investimento delle risorse della gestione interna separata è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall'art. 6 comma 5-bis, lettera c) del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli Aderenti.
5. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.
6. L'Aderente all'atto dell'adesione, entra a far parte della gestione interna separata in cui confluiscono i versamenti contributivi.
- 7. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione di posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nella linea di investimento più prudente individuata dalla Compagnia e indicata nella Nota Informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare la linea nel rispetto del periodo minimo di permanenza.**

ART. 7 – SPESE

ART. 7 – SPESE

Art. 7 – Spese

1. Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle

Art. 7 – Spese

1. Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle

<p>condizioni generali di contratto sono a carico della Compagnia.</p> <p>2. La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:</p> <p>a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: spese in importo fisso sul primo versamento, trattenute in caso di recesso;</p> <p>b) spese relative alla fase di accumulo:</p> <p> b.1) direttamente a carico dell'Aderente spese in percentuale sui versamenti effettuati;</p> <p> b.2) indirettamente a carico dell'Aderente spese in percentuale come prelievo sul rendimento della gestione interna separata;</p> <p>c) spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali, dirette alla copertura copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:</p> <p> c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento; spese non previste</p> <p> c.2) in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento; spese non previste</p> <p> c.3) per il conseguimento delle anticipazioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento; spese non previste;</p> <p>d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all'art. 11 del Regolamento spese in percentuale sulla rendita annua.</p> <p>...omissis...</p>	<p>condizioni generali di contratto sono a carico della Compagnia.</p> <p>2. La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:</p> <p>a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: spese in importo fisso sul primo versamento, trattenute in caso di recesso;</p> <p>b) spese relative alla fase di accumulo:</p> <p> b.1) direttamente a carico dell'Aderente spese in percentuale sui versamenti effettuati;</p> <p> b.2) indirettamente a carico dell'Aderente spese in percentuale come prelievo sul rendimento della gestione interna separata;</p> <p>c) spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali, dirette alla copertura copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:</p> <p> c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento; spese non previste</p> <p> c.2) in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento; spese non previste</p> <p> c.3) per il conseguimento delle anticipazioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento; spese non previste;</p> <p>d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all'art. 11 del Regolamento spese in percentuale sulla rendita annua.</p> <p>e) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi; spese non previste;</p> <p>...omissis...</p>
---	---

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

ART. 10 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

ART. 10 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

...omissis...

4. L'Aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

5. L'Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

6. L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

8. L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 12, commi 6 e 7.

...omissis...

4. L'Aderente **che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari**, ha facoltà di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate, **in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla **data di maturazione dei requisiti dell'età anagrafica prevista per l'accesso alle prestazioni** per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza **in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.**

5. L'Aderente, **che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari**, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla **data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.**

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola posizione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. ~~5.~~ L'Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a

	<p>titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.</p> <p>10. 6. L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.</p> <p>11. 7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.</p> <p>12. 8. L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 12, commi 6 e 7.</p>
<p align="center">ART. 12 – TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE</p>	<p align="center">ART. 12 – TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE</p>
<p>...omissis...</p> <p>2. L'Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:</p> <p>a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;</p> <p>b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure</p>	<p>...omissis...</p> <p>2. L'Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:</p> <p>a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;</p> <p>b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure</p>

di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art.10, comma 4.

3. Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l'Aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.

4. In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

...omissis...

di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. ~~Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art.10, comma 4.~~

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

3. Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l'Aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.

4. In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, **ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)**, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

...omissis...